

Prot. n. 198

Foligno, 25 Gennaio 2011

Spett.le  
VUS S.p.A.

c.a.: Presidente Dott. Sergio Villa  
Via dei Filosofi, n. 87  
06049 SPOLETO (PG)

p.c.: Direttore Bilancio e Personale Walter Rossi

**Oggetto: Risposta a Vs. nota prot. 552 del 17/01/2011 sulla "Ricognizione obblighi del Gestore VUS spa ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. 102/2009 e degli artt. 9, 12 e 14 della L. n. 122/2010".**

In relazione all'oggetto, si condivide la Vostra risposta con nota prot. 552/2011 relativamente alla possibilità di completare le procedure concorsuali bandite prima dell'emanazione delle norme sopra richiamate anche in considerazione, sotto il profilo del costo e del carattere essenziale dei servizi espletati, che lo stesso era già incluso nella gestione in essere.

Per quanto riguarda le problematiche dell'applicazione alle *società in house* del patto di stabilità, come noto, la sentenza della C. Cost. n. 325/2010 non ha escluso in principio l'applicazione del Patto ma solamente le modalità attuative dello stesso decise in via unilaterale dallo Stato e non dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni come dovrebbe essere trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente.

L'applicazione del Patto, nato per la riduzione dell'indebitamento netto della P.A., avrebbe comportato (o comporterà se e quando applicato alle società pubbliche) ulteriori e precisi obblighi a carico delle stesse pari a quelli per gli Enti locali che ne sono soggetti.

Dopo la riforma del patto ora incentrato principalmente sui saldi di bilancio, questi obblighi sono così riassunti:

- 1) conseguenze precise nel caso di saldi finanziari negativi e positivi;
- 2) limiti all'indebitamento (anche per spese di investimento);
- 3) vincoli ulteriori di bilancio in modo che le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle

- riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo;
- 4) soggezione all'obbligo di monitoraggio del MEF.

In ogni caso non essendo al momento applicabili le normative sul Patto, si è omessa nella ns. nota 15/2011 ogni determinazione al riguardo.

Cordiali saluti

Il Direttore  
Avv. Fausto Galilei  
